

DETERMINAZIONE N. 16 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

In data 15.09.2022

OGGETTO: Codice cig: **Z1D37C2176** - Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 €, per l'affidamento della fornitura di pane per il servizio di refezione scolastica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 -

Premesso che si rende necessario l'acquisto di prodotti di panificazione per il servizio di refezione scolastica per l'anno 2022;

Accertato che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

Visti gli articoli:

36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;

1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;

3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vist1:

il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

Considerato che l'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000 € alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

Considerato che il fornitore utilizzato fino al 30.06.2022 ha interrotto l'attività e pertanto non potrà più fornire il pane;

Dato atto che: è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite consultazioni locali tra i fornitori vicini e che dopo meticolosa verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta Panificio Giglio in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato, aumentati in maniera sensibile nell'ultimo periodo a causa dei rincari di farina ed energia elettrica; il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile al minor prezzo;

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo presunto di 5.000,00 €;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

che, per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquistare prodotti da panificazione per il servizio di refezione scolastica per l'anno 2022-2023;

Determinazione dell'Amministratore Unico nr. 16 del 15.09.2022

l'oggetto del contratto è la fornitura di pane e prodotti da panificazione;
il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG Z1D37C2176;

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali, per la modalità di consegna e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

**l'Amministratore Unico
DETERMINA**

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di fornitura di pane e prodotti da panificazione alla ditta Panificio Giglio per l'anno 2022/2023 per l'importo presunto di 5.000,00€ annui, iva esclusa;

Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

SGT Multiservizi Srl

Amministratrice Unica